



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
16^a Seduta
Lunedì 8 febbraio 2016

Deliberazione n. 91 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alle leggi regionali n. 10/2000 e n. 66/2012 e gestione transitoria degli acquedotti rurali.

Presidente: Francesco D'Agostino
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 23, a favore 18, contrari 4, astenuti 1 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"


...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: D'Agostino

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 12 febbraio 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 91 dell'8 febbraio 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 10/2000 E N. 66/2012

E GESTIONE TRANSITORIA DEGLI ACQUEDOTTI RURALI

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 2016.

Reggio Calabria, 12 febbraio 2016

IL PRESIDENTE
(Francesco D'Agostino)



RELAZIONE

PREMESSA

Con legge regionale n. 9 del 11.05.2007, la Regione Calabria ha posto in liquidazione l'ARSSA, richiedendo un Piano di Liquidazione, da redigersi a cura del Commissario Liquidatore entro 90 giorni dal suo insediamento,

Tale adempimento non è stato mai posto in essere tempestivamente dai diversi Commissari liquidatori che si sono succeduti nel tempo e, anche per tale ragione, con successivi provvedimenti, la Regione Calabria ha reiteratamente prorogato dette scadenze, fino all'emanazione della L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012.

Con la succitata disposizione normativa è stato istituito un nuovo Ente (ARSAC) per le attività da svolgersi in agricoltura, sono state attribuite all'ARSAC competenze dell'ARSSA non legate all'attività liquidatoria, è stato disposto il trasferimento delle risorse umane e materiali afferenti agli impianti irrigui ai Consorzi di Bonifica, sono stati ridefiniti i termini per la redazione del Piano di Liquidazione (sessanta giorni), ed è stata fissata nuovamente la data per la conclusione della procedura di liquidazione (31 dicembre 2015).

Con la legge regionale n. 11 del 27.04.2015, la Regione Calabria ha anticipato la conclusione delle procedure di liquidazione dell'ARSSA al 31.07.2015 (art.2, comma 10, L.R. 11/2015).

Per come sancito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 66/2012, al 1° gennaio 2015, il Direttore Generale di ARSAC è subentrato come Commissario liquidatore Unico

dell'ARSSA e, all'atto dell'insediamento, riscontrava la mancata redazione del Piano di Liquidazione (art. 11, comma 61 lettera b) della LR. 66/12).

Nel corso dell'anno 2013 sono stati predisposti gli adempimenti amministrativi tendenti al trasferimento delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie dall'ARSSA all'ARSAC (deliberazione n. 112/CL del 27.5.2013) ed è stata approvata, con la deliberazione n. 232/CL del 30.09.2013, la nuova organizzazione funzionale dell'ARSSA in liquidazione (diversi uffici ubicati presso la sede centrale di Cosenza e presso n. 6 sedi periferiche - Rossano, San Giovanni in Fiore, Crotona, Catanzaro, Caulonia, Reggio Calabria).

La liquidazione dell'Agenzia non è stata perseguita in via prioritaria, così come previsto sin dall'anno 2007, sicché, nonostante siano trascorsi circa otto anni dalla prima norma sulla liquidazione dell'ARSSA, solo grazie alla predisposizione del Piano di liquidazione presentato nel luglio scorso si è conosciuta la consistenza patrimoniale dell'Agenzia e le problematiche che afferiscono a detto patrimonio immobiliare.

Nel Piano, tuttavia, vengono evidenziate una serie di criticità, di seguito riportate, che incidono considerevolmente sulla tempistica della vendita del patrimonio immobiliare:

- mancata volturazione in catasto e presso i pubblici uffici;



Consiglio Regionale della Calabria

- realizzazione di fabbricati abusivi da parte di soggetti terzi su terreni di proprietà dell'Agenzia con emissione di sanzioni da parte dell'Agenzia del territorio a carico dell'ARSSA;
- fabbricati abusivi e non, realizzati da terzi ed accatastati in modo illecito, interamente a nome dell'ARSSA o in comproprietà con terzi;
- fabbricati di proprietà dell'ente, oggi accatastati come fabbricati rurali, ma che devono essere censiti nel catasto fabbricati per la perdita dei requisiti di ruralità da parte del proprietario;
- contenzioso sulla titolarità, sub-ingresso e riscatto da parte degli aventi diritto dei terreni di proprietà dell'ARSSA;
- morosità sui proventi degli immobili venduti con ammortamento trentennale;
- trasferimento all'Agenzia del demanio fabbricati nel tempo realizzati dall'ARSSA con finanziamenti ex Casmez;
- occupazione illegittima di terreni e immobili di proprietà dell'ARSSA, da parte di enti pubblici;
- terreni espropriati senza la definizione della relativa procedura di trasferimento della proprietà e dei relativi frazionamenti.

In definitiva, presa contezza della situazione debitoria e creditoria dell'ARSSA e dei tempi necessari a realizzare il trasferimento e la vendita del Patrimonio immobiliare, la soluzione che al livello tecnico è apparsa più adeguata e coerente con i principi di economicità è quella che sostanzialmente prevede la prosecuzione delle attività di liquidazione da parte della neo istituita ARSAC e di utilizzare il restante personale nelle attività ordinarie dell'ARSAC medesima.

Tale disegno richiede la modifica di alcune leggi regionali, come nel seguito descritto:

L.R. n. 66/2012 "Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura".

L'esigenza dell'istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC - L.R. 66/2012) è nata dalle difficoltà dell'applicazione dell'art.5 della L.R. n. 9/2007 con cui è stata prevista la soppressione dell'ARSSA. Infatti da allora sono sorte delle necessità per prevedere forme organizzative diverse, sempre nell'ottica di una riforma complessiva delle funzioni espletate dall'Ente soppresso, ciò al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica nel settore primario.

La legge istitutiva dell'ARSAC, al comma 8 dell'art. 11, prevede che in nessun caso la situazione debitoria dell'ARSSA (Ente soppresso) possa gravare sul nuovo Ente e che il patrimonio immobiliare dell'Azienda sia costituito dalle Sedi Provinciali degli Uffici e dalle Sedi Territoriali dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dai Centri di Divulgazione Agricola, nonché dagli impianti a fune di Camigliatello e Lorica.



La suddetta normativa, quindi, in nessun modo prevede che l'immenso patrimonio immobiliare dell'ARSSA confluisca in ARSAC. Considerato che la fase liquidatoria del patrimonio afferente all'ARSSA per la sua notevole complessità non si è ancora conclusa, anzi, per come illustrato nel piano di Liquidazione approvato dall'Agenzia con deliberazione n. 169\CL del 28.07.2015, la sua definizione prevede una tempistica non breve, pertanto appare opportuno che l'attività di dismissione prosegua nell'ARSAC, Ente che nel suo organico possiede le specifiche professionalità per lo svolgimento delle suddette attività.

Modifica all'art. 1 della Legge Regionale del 20 dicembre 2012, n. 66

Con l'introduzione dell'art. 1 bis si istituisce nella nuova Azienda una gestione stralcio per la liquidazione dell'ARSSA, secondo il Piano predisposto.

Tale articolo prevede che la gestione liquidatoria dell'ARSSA viene acquisita dall'ARSAC quale gestione stralcio, rimanendo in capo a tale gestione la titolarità dei diritti attivi e passivi, con la costituzione di una propria struttura operativa dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio rivolto esclusivamente al soddisfo dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.

Al Direttore Generale dell'ARSAC viene demandato il compito di provvedere all'organizzazione della gestione stralcio, volta a valorizzare, alienare, custodire mantenere e garantire tutela giuridica al patrimonio oggetto dell'attività di liquidazione.

Modifica all'art. 9 della Legge Regionale del 20 dicembre 2012, n. 66

In conseguenza di quanto sopra, si rende necessaria anche la modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 66, prevedendo che il patrimonio dell'ARSAC è costituito da tutti i beni mobili, immobili e pertinenziali dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura, con esclusione del cespiti costituenti il c.d. "patrimonio della liquidazione" in capo alla gestione stralcio.

Modifica all'art. 10 della legge Regionale del 20 dicembre 2012, n. 66

Attualmente circa la metà degli attuali dipendenti ARSSA sono in parte già alle dipendenze funzionali dell'ARSAC ed in parte assegnati alla gestione degli acquedotti rurali e degli impianti irrigui; il resto è impegnato nelle attività di liquidazione e di manutenzione e guardania del patrimonio ARSSA. Pertanto è necessario che il suddetto personale transiti nell'ARSAC ad eccezione di quello afferente alla gestione acquedotti.



Consiglio Regionale della Calabria

Modifica all'art. 11 della Legge Regionale del 20 dicembre 2012, n. 66

Con la modifica all'art. 11 comma 3, viene ribadito che la gestione stralcio per la liquidazione dell'ARSSA venga svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria dall'ARSAC. In sostanza, si afferma il concetto che la gestione liquidatoria è una struttura operativa incardinata all'interno dell'ARSAC, a gestione economica separata, che non incide sul bilancio della nuova Azienda.

Per tale attuazione viene abrogato il punto 1) della lett. a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, ad eccezione di quello di cui al punto 2) della lett. a) del medesimo comma (personale afferente all'ex Polo soprassuoli boschivi dell'ARSSA già transitato nei ruoli dell'Azienda Calabria Verde) e di quello adibito alla gestione degli acquedotti.

Fra le funzioni che ha svolto l'ARSSA nel tempo c'è stata anche quella di garantire l'approvvigionamento idrico a utenze civili tramite degli acquedotti rurali sparsi sul territorio regionale. Con la legge del 26.06.2003, n. 8 era stato previsto che tali impianti passassero per la gestione agli Enti d'Ambito di cui all'art. 43 della L.R. del 03.10.1997, n. 10. Tale previsione normativa non è stata mai attuata e, con L.R. n. 34 del 29.12.2010, è stato previsto la costituzione di un solo ambito territoriale ottimale. Tale ambito territoriale ancora oggi non risulta operativo.

Con la modifica di cui all'articolo 2, nelle more della piena operatività dell'ambito territoriale ottimale, restano a carico dell'ARSAC, in via transitoria, il personale e i servizi degli acquedotti rurali.

L.R. n. 10/2000 "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146".

Con L. 230/1950 e L. 841/1950 sono state avviate le operazioni di Riforma Fondiaria gestite dall'ex Opera Valorizzazione Sila (oggi ARSSA). Infatti gli immobili dell'Agenzia (terreni e fabbricati) provengono per la maggior parte dagli espropri e dagli acquisti (oltre 100.000 ettari) eseguiti ai sensi delle suddette leggi di riforma fondiaria. In seguito l'Ente, per una migliore quotizzazione suddetti terreni, ha effettuato decine di permutate con privati. Al termine delle suddette operazioni sono state create e assegnate ben 18.000 tra poderi e quote, naturalmente corredate da comodi rurali tra cui oltre 4.700 Case coloniche ed altrettanti annessi rurali. Nelle decine di borghi rurali appositamente realizzati per favorire l'aggregazione sociale in aree marginali



Consiglio Regionale della Calabria

sono stati costruiti centinaia di fabbricati adibiti a scuole, chiese, uffici postali, piccole attività commerciali, ecc. Il suddetto patrimonio collocato in zone non urbanizzate non poteva essere fruibile senza la presenza di servizi, per cui l'Ente realizzò le reti idriche potabili, irrigue e di regimazione delle acque di scolo e reflue, le strutture per l'elettrificazione rurale, l'intera rete viaria interpodereale, la bonifica delle aree malsane (Sibaritide e media valle del Crati) ed il consolidamento dei terreni interessati da dissesto idrogeologico. Una parte di questo patrimonio non è stato assegnato in quanto trattasi di terreni boschivi o rimboschiti dallo stesso Ente gli oltre 6.000 ettari di bosco, oggi trasferiti all'Azienda Calabria Verde, hanno rappresentato un lodevole esempio di oculata gestione forestale pubblica, sia dal punto di vista ambientale che finanziario. Per la realizzazione delle strutture agroindustriali (cantine sociali, mangimifici, conservifici, salumifici, centri lattiero-caseari, frigomacelli, ecc.) l'E.S.A.C. (ora ARSSA) ha acquistato negli anni '70 altri lotti di terreno, oggi ancora in parte di proprietà dell'Agenzia, interessati da dette strutture ormai in disuso. Infine nello stesso periodo l'Ente è stata autorizzata dall'ex Cassa per la Piccola Proprietà Contadina (oggi ISMEA) ad avviare una grande opera di ricomposizione fondiaria ai sensi della L. 590/1965 - Titolo II°, acquistando grossi appezzamenti di terreni da suddividere per la creazione di aziende economicamente valide da trasferire ad agricoltori del posto. Oggi, a causa di vertenze legali in corso, parte di questi devono ancora essere assegnati. La L. 386/1976 "Norme di principio, norme particolari finanziari concernente gli Enti di Sviluppo" agli art. 9,10,11 prevedeva che i compiti ad esaurimento della gestione dei terreni provenienti dalla Riforma Fondiaria venissero affidati agli Enti di sviluppo agricolo, pertanto l'allora ESAC (oggi ARSSA), ha operato le assegnazioni del patrimonio fondiario secondo i nuovi canoni indicati dalla suddetta normativa. Dal 1993 con l'istituzione dell'ARSSA (L.R. n. 15) tali attività sono proseguite nella nuova Agenzia. Nel corso del 2000 si è reso necessario un intervento legislativo regionale in merito all'alienazione dei beni della riforma in quanto l'ultimo riferimento normativo risaliva al 1976, anno di promulgazione della citata n. 386. Infatti in 24 anni erano notevolmente modificate ed aggiornate le legislazioni in materia catastale e patrimoniale, per cui con legge regionale n. 10 del 07/03/2000 sono state approvate le nuove norme in materia. Da allora il processo legislativo ha registrato una rapida evoluzione dovuta alle continue modifiche normative nel campo patrimoniale, per cui oggi risulta indispensabile adeguare la normativa vigente (L.R. n° 10/2000) ai nuovi regolamenti.

Modifiche all'art. 2 della Legge Regionale del 7 marzo 2000, n. 10.

L'art. 2 individua le categorie (agricoltori e, più in generale, operatori agricoli) a cui alienare i terreni provenienti dalla riforma fondiaria in dotazione all'ARSSA. Al comma 1 è previsto che tali terreni, per la loro alienazione ai citati soggetti,



devono aver mantenuto, l'originaria destinazione agricola in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Nel tempo la classificazione delle zone agricole si è diversificata, infatti oggi esistono destinazioni con diversa nomenclatura ma con prescrizioni urbanistiche simili a quelle agricole; pertanto viene prevista la possibilità di vendita dei suddetti terreni, alle stesse condizioni di quelli a destinazione agricola. La modifica al comma 2 individua l'articolo della legge cui attenersi per la vendita degli immobili, in quanto la Legge n. 379 del 1967 è stata abrogata.

Modifiche all'art. 3 detta Legge Regionale del 7 marzo 2000, n. 10.

L'articolo 3 disciplina l'alienazione dei terreni in dotazione all'ARSSA (non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'Agenzia) aventi destinazione agricola. Considerato che nel tempo la classificazione delle zone agricole si è diversificata, oggi esistono destinazioni con diversa nomenclatura ma con prescrizioni urbanistiche simili a quelle agricole, pertanto con la modifica al comma 1 viene prevista la possibilità di vendita dei suddetti terreni, alle stesse condizioni di quelli a destinazione agricola.

Inoltre, con la suddetta modifica si consente di uniformare le forme di pagamento rateizzato a quelle dell'Ente di riforma nazionale (ISMEA) prevedendo la vendita con pagamento a rate secondo i piani di ammortamento applicati da ISMEA o in unica soluzione, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'imposizione dei vincoli d'indivisibilità e di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni, dalla data di stipula dell'atto di vendita. Infine, la modifica al comma 2 dello stesso articolo risulta necessaria per snellire le operazioni di valutazione dei beni da alienare, pertanto si prevede che il prezzo di vendita sia determinato da tecnici interni o esterni all'Agenzia sulla base del valore di mercato, metodo che porta a valutazioni più realistiche rispetto ai Valori Agricoli Medi. In ultimo le modifiche apportate al comma 3 specificano il significato dell'espressione "situazioni consolidate", chiarendone le fattispecie, garantendo in tal modo il rispetto dell'istituto della prelazione agraria.

Il comma 4 viene abrogato in quanto la frammentazione e la polverizzazione che attualmente caratterizza i terreni dell'ARSSA non consente accorpamenti per la realizzazione di aziende agricole efficienti.

La modifica al comma 6 specifica che l'assegnazione avviene secondo la prelazione agraria di cui al D.Lgs. n. 228 del 18.05.2001.

Si aggiunge, infine, il comma 7, dove si prevede che l'assegnatario deve corrispondere un indennizzo risarcitorio pari all'un per cento del prezzo del terreno per ogni anno di detenzione del fondo, per un periodo massimo di anni 5, senza interessi, ciò al fine di sanare la detenzione "sine titolo" dell'acquirente nel rispetto delle normative in materia di prescrizione.



Modifiche all'art. 4 della Legge Regionale del 7 marzo 2000, n. 10.

Dopo l'applicazione della LR. n. 10/2000 riguardante le assegnazioni provvisorie (art. 4), nelle controversie legali per l'individuazione dell'erede subentrante designato per il riscatto del fondo, l'autorità giudiziaria non ha mai riconosciuto come titolo valido l'attribuzione provvisoria, disponendo conseguentemente il rientro del terreno nella disponibilità dell'Agenzia e, quindi, revocando l'assegnazione provvisoria del fondo operata in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 386 del 30.04.1976.

Pertanto la modifica al comma 1, in linea con gli indirizzi giuridici, prevede che tutti i terreni assegnati in forma provvisoria rientrino nella disponibilità dell'Agenzia (ARSSA) per nuove assegnazioni.

La modifica al successivo comma 2 disciplina le modalità di pagamento per i terreni mai assegnati consentendo di uniformare le forme di pagamento rateizzato a quelle dell'Ente di riforma nazionale (ISMEA) prevedendo la vendita con pagamento a rate secondo i piani di ammortamento applicati da ISMEA o in unica soluzione, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'imposizione dei vincoli d'indivisibilità e di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni dalla data di stipula dell'atto di vendita.

Modifiche all'art. 7 della Legge Regionale del 7 marzo 2000, n. 10.

Le modifiche al comma 1 sono introdotte per regolamentare la determinazione del prezzo degli immobili extragricoli, uniformandolo a quello per i terreni agricoli.

L'introduzione del comma 1 bis consente una più equa rateizzazione del prezzo di vendita in base all'entità dell'importo.

L'introduzione del comma 1 ter rende più proporzionati i tempi di detenzione dell'immobile per il riconoscimento al diritto all'acquisto, ciò al fine di snellire le procedure di vendita ed inoltre regolamenta la determinazione dell'indennizzo risarcitorio nel rispetto delle normative in materia di prescrizione.

La sostituzione del comma 3 rende più agevole l'alienazione dei terreni che hanno mantenuto la destinazione agricola e sono stati edificati da terzi.

Le suddette modifiche ed integrazioni si rendono necessarie per adeguarsi alle norme regionali attualmente vigenti in materia urbanistica.

Articolo 4 D.D.L: copertura di spesa degli oneri del personale proveniente dall'ARSSA per il periodo settembre-dicembre 2015

Detta disposizione non è strettamente connessa alle modifiche normative contenute negli articoli da 1 a 3 della presente proposta di legge, bensì contiene disposizioni che pongono rimedio al sottofinanziamento delle spese di personale proveniente dall'ARSSA.



Consiglio Regionale della Calabria

Infatti, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, è stata garantita la copertura del costo del personale in forza ad ARSAC fino alla data del 31.12.2015, mentre per le risorse umane dell'ARSSA in liquidatoria, è stata prevista la copertura solo sino alla data di chiusura della procedura liquidatoria (31.07.2015).

Per tale ragione, con l'articolo in questione si dispone che la copertura del fabbisogno venga assicurata con le risorse allocate all'UPB U.003.002.004.005 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 - capitolo U0223321101, che presenta sufficiente disponibilità.

Tenuto presente poi che il personale adibito alla gestione degli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, della legge regionale n. 66/2012, deve essere trasferito ad alcuni Consorzi di bonifica e che nelle more della creazione degli ATO restano a carico dell'ARSAC, in via transitoria, il personale e i servizi degli acquedotti rurali, occorre quantificare gli oneri per il passaggio del personale all'ARSAC.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata tenendo conto che:

- le unità del personale sono pari a 252;
- il costo medio del personale è pari a circa 3.020,00 euro lordi mensili;
- la copertura deve garantire il pagamento di 4 mensilità e della tredicesima mensilità.

Norma finanziaria

Dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Infatti, l'articolo 1 dispone in materia di vendita del patrimonio immobiliare dell'ARSSA prevedendo disposizioni che mirano a rendere più celeri ed efficienti le procedure di dismissione e valorizzazione degli immobili dell'ARSSA.

L'articolo 2, prende atto della mancata creazione degli A.T.O. e dispone che, nelle more della piena operatività dell'A.T.O. di cui all'articolo 47, comma 2, della L.R. n. 34/2010, restano a carico dell'ARSAC, in via transitoria, il personale ed i servizi degli acquedotti rurali.

L'articolo 3, infine, individua soluzioni all'annosa questione della liquidazione dell'ARSSA e non comporta maggiori oneri di gestione o di personale.

In ordine all'articolo 4, per come motivato al punto precedente, la copertura viene garantita dagli stanziamenti all'UPB U.003.002.004.005 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 - capitolo U0223321101.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 12 febbraio 2016



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Art. 1

(Modifiche alla l.r. 10/2000)

1. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10, concernente "Affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: "i quali abbiano mantenuto la destinazione agricola", sono inserite le seguenti: "o con prescrizioni di inedificabilità";

2) al comma 2, le parole: "alle condizioni ed al prezzo previsti dall'art. 4 della legge 29.05.1967, n. 379" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo di cui all'articolo 3, comma 2";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1 dopo le parole: "aventi destinazione agricola", sono inserite le seguenti: "o con prescrizioni di inedificabilità ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici";

1.2 le parole: "con pagamento stabilito in trenta annualità" sono sostituite dalle seguenti: "con pagamento rateizzato secondo i piani di ammortamento applicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o in un'unica soluzione, fermi restando, in quest'ultimo caso, l'imposizione dei vincoli di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di vendita";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prezzo di vendita è determinato da tecnici interni all'ARSSA, con elaborato estimativo sulla base del valore di mercato, secondo quanto disposto da specifico regolamento tecnico approvato dall'ARSSA, con apposito provvedimento. La congruità di tale valutazione deve essere dichiarata dalla Commissione di valutazione formata dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore, appositamente delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), coadiuvati da due funzionari dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC);

3) al comma 3, dopo le parole: "una unità lavorativa uomo (ULU)" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il rispetto del diritto di prelazione agraria. Nelle situazioni consolidate sono ricomprese le occupazioni senza titolo di terreni della riforma fondiaria poste in essere da manuali coltivatori della terra nel quinquennio antecedente alla data della domanda di acquisto.";

4) il comma 4 è abrogato;



Consiglio Regionale della Calabria

5) al comma 6, dopo le parole: "su fondi contigui ai terreni da assegnare" sono aggiunte le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).";

6) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6 bis. In ogni caso, l'assegnatario deve corrispondere, prima della stipula dell'atto notarile di vendita, un indennizzo risarcitorio fissato nella misura dell' 1 per cento del prezzo stabilito dalla Commissione, di cui al comma 2, per ogni anno di detenzione del fondo, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi.";

c) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le assegnazioni provvisorie di terreni, non definite, operate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'ARSSA, sono revocate ed i terreni rientrano nella disponibilità dell'ARSSA per nuove assegnazioni di cui all'articolo 2";

2) al comma 2, le parole: "con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge." sono sostituite dalle seguenti: "o in un'unica soluzione, fermi restando, in quest'ultimo caso, il vincolo di indivisibilità e l'obbligo di coltivazione del fondo per cinque anni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di vendita.";

d) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell'ARSSA, per i quali non sia possibile l'utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15, concernente "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per Servizi in Agricoltura (ARSSA)", possono essere alienati ad enti, associazioni o privati, ad un prezzo stabilito con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.";

2) il comma 1 bis è sostituito dal seguente: "1 bis. Gli acquirenti dei suddetti beni immobili possono richiedere la rateizzazione del prezzo di vendita, sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell'Unione Europea secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, per un periodo pari a:

a) cinque anni, per importi fino a 10.000,00 euro;

b) dieci anni, per importi fino a 25.000,00 euro;



c) quindici anni, per importi superiori a 25.000,00 euro.”;

3) il comma 1 ter è sostituito dal seguente: “1 ter. Gli immobili, detenuti in virtù di concessione amministrativa o in via di fatto per un periodo continuativo non inferiore a dieci anni dalla data di presentazione della istanza di acquisto, possono essere alienati ai detentori, e/o propri congiunti o affini, al prezzo stabilito con le modalità di cui al comma 1, se l'interessato, nel termine di trenta giorni dalla proposta, dichiara la disponibilità all'acquisto al suddetto prezzo, maggiorato delle somme dovute per l'utilizzo dell'immobile. Nel caso di immobili detenuti senza titolo, per i quali non è stato stabilito un canone, il pregresso dovuto è fissato, per i fabbricati, nella misura del 3 per cento del prezzo stabilito come sopra, per ogni anno di detenzione, e, per i terreni, nella misura dell'1 per cento, per ogni anno di detenzione, per un periodo massimo di cinque anni e senza interessi. Trascorso inutilmente il termine per l'esercizio dell'opzione, l'ARSSA pronuncia l'estromissione, che è atto esecutivo di diritto, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado)”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I terreni della riforma fondiaria, che hanno mantenuto la destinazione agricola nei vigenti strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni, possono essere alienati a coloro che li detengono, in via continuativa, da almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della istanza e per un'estensione non superiore a dieci volte quella coperta dai fabbricati, sempre che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti previsti dalla legge 26 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 381, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.

Art. 2

(Gestione transitoria degli acquedotti rurali)

1. Nelle more della piena operatività dell'ambito territoriale ottimale istituito dall'articolo 47, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 concernente “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”, restano a carico dell'ARSAC, in via transitoria, il personale e i servizi degli acquedotti rurali.



Art. 3
(Modifiche alla l.r. 66/2012)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

“Art. 1 bis
(Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC)

1. La gestione liquidatoria dell'ARSSA è incardinata in ARSAC, quale gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 8.

2. La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui al comma 1.

3. La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.

4. Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 7.

5. Al direttore generale dell'ARSAC è demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.

6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e mantenere il patrimonio, oggetto dell'attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.”;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
(Risorse)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, il patrimonio dell'ARSAC è costituito dai beni immobili e mobili pertinenziali dell'ARSSA, con esclusione dei cespiti costituenti il patrimonio della gestione stralcio di cui all'articolo 1 bis”.

c) al comma 1 dell'articolo 10, è soppresso il punto 1 della lettera a);

d) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La gestione stralcio ARSSA in ARSAC di cui all'articolo 1 bis, pur essendo una struttura operativa incardinata nell'organizzazione dell'ARSAC, è svolta in modo da



Consiglio Regionale della Calabria

assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa gestione stralcio rispetto alla gestione corrente dell'ARSAC.”.

Art. 4

(Clausola di invarianza)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.